



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI"

Via Thomas Mann, 8-20162 Milano? 0288447715 - ? 0288447722

email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it

Cod.mecc. MIIC8DF00R C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio **UFTUDP**

Circolare n°388

Milano 06-02-2022

I.C. Sandro Pertini
Ai docenti
Alle Famiglie
Agli atti
Al Registro Elettronico
Al Sito

**OGGETTO: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività ai sensi del DECRETO-
LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5**

SCUOLA DELL'INFANZIA

Casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 5 giorni): Attività didattica in presenza

Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente):

Disposizione di Autosorveglianza di 5 giorni, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo) per i soggetti che:

- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- siano guariti da meno di 120 giorni;
- hanno effettuato la dose di richiamo;
- hanno esenzione da vaccinazione;
- siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario;

per gli altri quarantena 5 giorni. La quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati). Si sospende l'attività.

SCUOLA PRIMARIA

Casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 5 giorni) l'attività didattica continua in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid 19.

Si seguono le disposizioni di auto sorveglianza (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo)

Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente)

Gli alunni che diano dimostrazione di:

- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- aver effettuato la dose di richiamo;
- avere esenzione da vaccinazione;
- essere guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario;

continuano l'attività scolastica in presenza con l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid 19. e non sono sottoposti a quarantena ma auto sorveglianza, (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo);

- gli altri sono in quarantena per 5 giorni (la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati), l'attività didattica in presenza sarà sospesa e si attiverà per 5 gg. la DDI.

SECONDARIA DI I° GRADO

Al primo caso:

l'attività didattica continua in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid 19.

Si seguono le disposizioni di auto sorveglianza (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo)

Al 2° caso (Nella stessa classe entro 5 giorni dal caso precedente)

Gli alunni che diano dimostrazione di:

- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- aver effettuato la dose di richiamo;
- avere esenzione da vaccinazione;
- essere guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario;

continuano l'attività scolastica in presenza con l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid 19. e non sono sottoposti a quarantena ma auto sorveglianza, (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo);

gli altri sono in quarantena per 5 giorni (la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati), l'attività didattica in presenza sarà sospesa e si attiverà per 5 gg. la DDI.

Per ulteriori informazioni:

il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti condizioni:

➤ Per i contatti stretti asintomatici che:

- Abbiamo ricevuto la dose booster, oppure
- Abbiamo completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

➤ Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
 - Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
 - Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo
- si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione

All'art.6.comma 6 è previsto che siano abrogate a decorrere data di entrata in vigore del presente D.L le misure già disposte ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.1/2022 del comma 1 dell'art. 30 del D.L. n.4/2022, che sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente decreto .

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa MariaStefania Turco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES